

Il giorno 21/11/2023, il VICESINDACO METROPOLITANO Marco Panieri, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

ATTO N. 290

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasc. 08.02.08/1/2022

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: *COMUNE DI BOLOGNA - ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI PER LA PIANIFICAZIONE DELL'AREA DI SVILUPPO DEL QUARTIERE FIERISTICO, CON VALORE DI ACCORDO TERRITORIALE. ASSENSO PRELIMINARE. DETERMINAZIONI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA.*

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

- 1) **Esprime**, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna, l'assenso preliminare, con esclusivo riferimento alle componenti urbanistiche e territoriali, all'Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica ai sensi del comma 3 dell'art. 60 L.R. 24/2017, per la pianificazione dell'area di sviluppo del quartiere fieristico, con valore di Accordo territoriale, condizionato al recepimento di tutte le condizioni e prescrizioni impartite nella relazione istruttoria allegata al presente Atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1)¹;
- 2) **Dà atto** che il parere di sostenibilità ambientale sul documento di VALSAT verrà espresso nella fase di conclusione dell'Accordo di programma ai sensi degli artt. 19 e 60 della l.r. 24/2017;
- 3) **Dà atto** che, poiché l'Accordo di programma ha valore di Accordo Territoriale, sulla proposta in oggetto si esprimerà il Consiglio metropolitano per quanto di propria competenza;
- 4) **Dà atto** che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, secondo quanto indicato in motivazione;
- 5) **Dispone** la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Bologna per gli adempimenti conseguenti ai sensi del comma 5 e seguenti dell'art. 60 della LR 24/2017.

¹ In atti con PG n. 66626 del 9/11/2023.

Motivazione:

L'accordo di programma in oggetto è stato promosso dal Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 60, comma 3, per lo sviluppo del quartiere fieristico, già individuato come polo funzionale dalla strumentazione urbanistica e territoriale.

A valle di un percorso di condivisione tra Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna e Bologna Fiera Spa, dettagliatamente richiamato della Relazione istruttoria alla quale si rinvia, è emerso che il progetto urbano di rigenerazione e sviluppo del quartiere fieristico riveste un rilevante interesse pubblico, quale contributo fondamentale allo sviluppo economico del territorio metropolitano e ha un ruolo chiave per risolvere alcuni temi specifici sull'accessibilità e la qualità degli spazi pubblici posti fra la Fiera e le parti urbane limitrofe. Il Comune ha quindi indetto la Conferenza preliminare il 13 aprile 2021².

Nell'ambito della prima seduta della Conferenza preliminare³ è stato condiviso che l'Accordo di programma in oggetto ha valore ed effetti di Accordo territoriale ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 24/2017 al fine di dare attuazione all'art. 43 del Piano territoriale Metropolitano (PTM). Pertanto, sul medesimo Accordo si esprimerà il Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a), dello Statuto metropolitano.

L'amministrazione comunale ha in particolare predisposto ai sensi dell'art. 60, comma 3, una serie di interventi che investono sia, in parte, la porzione esistente del quartiere fieristico, attraverso interventi di rigenerazione/nuova costruzione, sia aree esterne al territorio urbanizzato riconducibili a due scenari alternativi meglio descritti nell'allegata Relazione istruttoria.

Tali interventi, non essendo previsti né dal PUG né dal PUA relativo alla parte esistente del quartiere fieristico, si configurano, pertanto, in variante, come meglio specificato nell'allegata Relazione istruttoria.

Il Servizio Pianificazione del Territorio ha esaminato la documentazione e ha predisposto la Relazione istruttoria di assenso preliminare all'Accordo, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale che si richiama, insieme agli allegati, per quanto non espressamente esposto (Allegato n. 1), in cui vengono espresse le determinazioni di competenza, circoscritte alle sole componenti di carattere urbanistico e territoriale.

Nel predetto documento non vengono infatti fornite indicazioni preliminari circa la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) della proposta di Accordo in oggetto, in quanto ARPAE AACM, con propria nota⁴, ha rinviato l'esame dello stesso in sede di conclusione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 60 della LR 24/2017 e secondo le modalità di cui alla DGR n. 1755/2023.

² Con nota del Sindaco PG n. 166748/2021.

³ Il verbale della prima seduta della conferenza preliminare è stato acquisito agli atti con PG 29943/2021.

⁴ In atti con PG n. 65432 del 6/11/2023.

Valutati gli elaborati presentati si esprime l'assenso preliminare all'Accordo di programma, con esclusivo riferimento alle componenti urbanistiche e territoriali, ai sensi dell'art. 60, comma 3, della L.R. 24/2017, a condizione che siano accolte e integrate nella documentazione conclusiva le richieste formulate e meglio indicate e precisate nella relazione istruttoria tecnica qui allegata.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto⁵ della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere delegato Maurizio Fabbri.

Il presente provvedimento, avente contenuto tecnico urbanistico, non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente così come indicato al punto 4) del dispositivo. Agli eventuali futuri riflessi contabili diretti derivanti dalla positiva conclusione dell'Accordo in oggetto, si provvederà con successivi atti.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (MURRU MARIA GRAZIA - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegati:

- 1) Relazione istruttoria (in atti con P.G. n. 66626 del 9/11/2023) corredata da:
 - Nota di ARPAE (in atti con P.G. 65432 del 6/11/2023)

Bologna, lì 21/11/2023

IL VICESINDACO METROPOLITANO

⁵ Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

[omissis]

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

[omissis]

*Marco Panieri*⁶

⁶ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).